

Sentita la Consulta, stando alla ratio della Legge n. 1/90, cioè tutelare la salute e la sicurezza del cliente, si ritiene che l'attività in oggetto rientri tra le competenze dell'estetista. Infatti si tratta di prestazioni e trattamenti "eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti" (art. 1, comma 1, Legge n. 1/90).